

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEMBRI  
DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE  
INTERREGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E  
DEI DOTTORI FORESTALI  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

**REVISIONE ANNUALE 2022**

Approvato in sede di Consiglio del 29/03/2022 con verbale n. 03/2022



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Sommario</b> | <b>pag 3</b>   |
| <b>Premessa</b> | <b>pag 3</b>   |
| <b>Art. 1</b>   | <b>pag 3/4</b> |

## **Premessa**

I membri del consiglio della FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA (da ora FEDERAZIONE) sono i presidenti di ogni singolo ordine territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta, esercitano la libera professione. Si sono candidati volontariamente ed eletti dagli iscritti di ogni ordine territoriale, appartenente alle due Regioni. Pertanto sebbene assimilati ai dirigenti e quindi a dipendenti, nella forma attuale non sono né Dipendenti né Dirigenti assunti da un ente ed esercitano il loro ruolo in modo volontario senza ricevere remunerazione per questo incarico, per un periodo di 4 anni.

Gli iscritti agli ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI NAZIONALE ovvero i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotechnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183; fanno riferimento, nell'espletamento della loro professione, al regolamento 2/2013 "Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013 ( <http://conaf.it/node/315> ) .

## **Art. 1**

1. Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio 29 Marzo 2022 e ne viene data la più ampia diffusione, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del d.p.r. 62/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale della FEDERAZIONE, nonché tramite e-mail a tutti i Consiglieri e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore della FEDERAZIONE.

2. Al Consiglieri della FEDERAZIONE, nuovi eletti, contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico viene consegnato e sottoscritto copia del presente codice di comportamento e il regolamento 2/2013 "Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e

dei Dottori Forestali" presente sul sito della FEDERAZIONE e del CONAF che definisce come detto il comportamento degli iscritti.

Torino 29 MARZO 2022

I Consiglieri